

(N. 1577)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1971

Modifica alla legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nella parte riguardante la liquidazione definitiva della pensione

ONOREVOLI SENATORI. — La carriera degli ufficiali si differenzia molto da quella dei funzionari direttivi dell'Amministrazione dello Stato e ciò per ragioni organiche e di impiego, sulle quali è opportuno richiamare la vostra attenzione per meglio comprendere la disparità esistente fra le due categorie, non soltanto sotto il profilo economico durante il servizio attivo, ma, soprattutto, per i riflessi che ne conseguono sul trattamento di quiescenza.

Le Forze armate debbono essere inquadrare da ufficiali in pieno possesso delle qualità fisiche, intellettuali e professionali richieste dai delicati compiti loro affidati nei vari gradi, in pace e in guerra. Si rende quindi necessaria una selezione continua, attraverso successivi corsi valutativi ed esperimenti, per poter disporre di quadri ben preparati e far pervenire al sommo delle gerarchie i pochi che danno sicuro affidamento per le alte funzioni da adempiere, e occorre altresì stabilire dei limiti di età bassi per la cessazione dal servizio attivo,

sia per non invecchiare i quadri, sia per consentire la formazione annuale delle vacanze obbligatorie prescritte dalla legge sull'avanzamento.

Tali limiti di età oscillano fra i cinquantadue anni per i tenenti e capitani e i sessantatré per i generali di corpo d'armata, mentre, come noto, i funzionari civili lasciano il servizio a sessantacinque anni (settanta anni i magistrati e i professori universitari), qualunque sia il grado raggiunto.

Si tenga presente inoltre che la carriera degli ufficiali risulta più lenta di quella dei funzionari civili, anche perchè la permanenza minima in ciascun grado, specialmente nei gradi inferiori, deve essere subordinata alla necessità di fare acquisire l'esperienza e la capacità professionale indispensabili per i rispettivi incarichi di comando.

Avviene così che, mentre i funzionari direttivi possono raggiungere, in base alle recenti norme emanate dal Governo con decreti delegati, la qualifica di capo sezione

dopo pochi anni di servizio e quella di capo divisione dopo altri pochi anni e, indipendentemente dall'ulteriore carriera, sono collocati a riposo a sessantacinque anni, avendo quindi goduto dello stipendio, degli scatti biennali e delle indennità varie sino a tale età, e avendo maturato il diritto al massimo della pensione, cioè agli otto decimi degli ultimi assegni percepiti in servizio, la maggioranza degli ufficiali, pur avendo compiuto i corsi regolari dell'Accademia militare e della scuola di applicazione (quattro anni di studi molto severi), consegue il grado di tenente colonnello dopo circa venti anni di servizio ed è collocata a riposo a cinquantasei anni, limite di età fissato per tale grado, senza neppure raggiungere i quaranta anni di servizio necessari per aver diritto al massimo della pensione del grado.

E se si considera che cessando dal servizio attivo l'ufficiale perde l'indennità militare e l'indennità operativa, non sembra esagerato affermare che il trattamento di quiescenza del tenente colonnello si riduce quasi al 60 per cento degli ultimi assegni, col conseguente grave disagio morale ed economico che colpisce anche la sua famiglia.

Per attenuare in qualche modo il suddetto disagio, sono state emanate varie disposizioni legislative, ma si tratta purtroppo di semplici palliativi, che, senza risolvere il problema di fondo, hanno arrecato benefici modestissimi, di cui taluni addirittura differiti di otto anni, come qui di seguito si dimostra.

In base alla legge n. 113 del 10 aprile 1954 sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, all'atto della cessazione dal servizio attivo permanente per raggiunti limiti di età, gli ufficiali vengono collocati in posizione ausiliaria per otto anni e percepiscono durante tale periodo di tempo una indennità lorda annua (art. 67) che varia dalle 40 mila lire per il tenente a 70 mila lire per il tenente colonnello oltre una indennità di riserva che varia da 120 mila lire annue lorde per il tenente a 220 mila lire per il tenente colonnello (art. 68).

Per il tenente colonnello, che può considerarsi il grado con cui la massa degli uffi-

ciali lascia il servizio attivo a cinquantasei anni, cioè ad una età relativamente giovane ma con scarsissime probabilità di trovare una decorosa sistemazione nella vita civile, l'aumento della pensione per effetto delle suddette due indennità raggiunge appena le 20 mila lire mensili e compensa quindi in minima parte la perdita subita, che si aggira sul 40 per cento degli ultimi assegni percepiti in servizio.

È da rilevare peraltro che tale modestissima concessione è vincolata da quanto disposto dall'articolo 55 della citata legge n. 113, secondo cui durante il periodo di ausiliaria gli ufficiali « sono costantemente a disposizione del Governo per essere alla occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti ».

E in base allo stesso articolo 55 « l'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, nè rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altro consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed è collocato nella riserva con perdita anche della relativa indennità spettantegli ai sensi dell'articolo 68 ».

Il trattamento di quiescenza dell'ufficiale diventa definitivo al termine degli otto anni trascorsi nella posizione ausiliaria, anni che, in base all'articolo 69 della citata legge n. 113, sono valutati per intero come servizio agli effetti della pensione.

La figura giuridica dell'ufficiale in ausiliaria è stata chiarita dalla Corte dei conti e dal Consiglio di Stato, in varie sentenze e decisioni, nel senso di considerare la posizione ausiliaria come una speciale figura di rapporto di impiego, per cui l'ufficiale cessa completamente dal servizio soltanto al termine degli otto anni di ausiliaria, avendo durante tale periodo di tempo particolari obblighi per i quali il rapporto di impiego rimane sempre in vigore.

L'ufficiale in ausiliaria, secondo i due alti consessi amministrativi, è, cioè, impropriamente un pensionato, giacchè il suo trattamento di quiescenza è provvisorio e quindi i rapporti ancora esistenti fra l'Amministrazione e l'ufficiale durante il periodo di ausiliaria possono considerarsi quasi come di servizio.

Basandosi su tali premesse, la legge numero 417 del 25 maggio 1962 ha giustamente stabilito che il periodo trascorso nella posizione ausiliaria sia valido anche ai fini dello stipendio pensionistico da conteggiare per la liquidazione definitiva della pensione, venendo così a concedere all'ufficiale quattro scatti biennali, in più di quelli maturati alla data della cessazione dal servizio attivo, e, soprattutto, a riaffermare il principio secondo cui il periodo dell'ausiliaria va considerato come servizio.

Ma si è trattato pur sempre di un modesto beneficio, che per i tenenti colonnelli ha raggiunto appena le 15 mila lire mensili.

Sembra quindi doveroso, più che equo, compiere un ulteriore atto inteso a migliorare in misura alquanto sensibile il trattamento di quiescenza degli ufficiali, rendendo operante ai fini pensionistici la promozione conseguita durante il periodo di ausiliaria, e a ciò mira l'unito disegno di legge che verrebbe a soddisfare anche i mutilati e gli invalidi per causa di guerra o di servizio che sono stati collocati direttamente dal servizio attivo nella riserva o in congedo assoluto.

Per ridurre nel corrente esercizio finanziario l'onere derivante dall'applicazione del disegno di legge, si è ritenuto opportuno fissarne la decorrenza dal 1° settembre 1971, data stabilita per la decorrenza della riliquidazione delle pensioni dall'articolo 13 della recente legge che apporta modifiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, e ciò anche per facilitare il lavoro degli organi amministrativi che dovranno provvedere a tale riliquidazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Per gli ufficiali che hanno ottenuto o che otterranno la valutazione in pensione degli scatti di stipendio di cui agli articoli 1 e 2 della legge 25 maggio 1962, n. 417, la prima promozione conseguita durante il periodo di tempo in cui sono stati maturati gli scatti anzidetti è valida anche ai fini della pensione.

Quanto disposto nel comma precedente non è però applicabile agli ufficiali che hanno conseguito una promozione nel servizio permanente mentre erano nella categoria « a disposizione ».

**Art. 2.**

I provvedimenti di cui all'articolo 1 non importano corresponsione di assegni arretrati.

**Art. 3.**

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano con decorrenza dal 1° settembre 1971.

All'onere finanziario di 1 miliardo di lire derivante dalla sua applicazione nell'esercizio finanziario 1971, per il periodo 1° settembre - 31 dicembre, sarà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa.